



IL TRIBUNALE DI SPOLETO
UFFICIO FALLIMENTARE

Il Giudice, Dott.ssa Sara Trabalza,

Nel procedimento n. **2/2021** Procedura da Sovraindebitamento promosso da **CIANCALEONI ELISA** (C.F. CNCLSE82A67D653V) nata a Foligno il 27.01.1982 e residente a Foligno Via Sant'Abbondio), rappresentata e difesa dall' Avv. Giuseppe Galligari (c.f.GLLGPP79D10D653P) ed elettivamente domiciliato presso in Foligno (PG), Piazza XX Settembre n.7, giusta procura alle liti stesa in calce al ricorso al quale è riunito il procedimento n. **3/2021** promosso da **PEPI EMANUELE**, nato a Foligno il 10.8.1976, residente in Foligno, Via Sant' Abbondio 1 (c.f. PPEMNL76M10D653N), rappresentato e difeso dall' Avv. Giuseppe Galligari;

all'esito dell'udienza del 22.06.2022, ha pronunciato il seguente

DECRETO

Con ricorso ritualmente depositato, Ciancaleoni Elisa e Pepi Emanuele (in prosieguo ricorrenti), conviventi *more uxorio*, chiedevano al Tribunale di Spoleto la nomina di O.C.C. ai sensi dell'art 15 L.3/2012.

Con decreti del 17.01.2020, nelle distinte procedure promosse, ricorrendone i presupposti di legge (non essendo gli stessi assoggettabili a procedure concorsuali ed essendo in sovraindebitamento) veniva nominato il Dott. Andrea Petterini, al fine di valutare l'ammissibilità della procedura e la redazione della proposta di sovraindebitamento che veniva depositata in data 4.11.2021.

Intrapresi i successivi procedimenti di accordo della composizione della crisi, ex art. 10 della legge 3/2012, ai quali veniva assegnato, rispettivamente il n. 2/2021 (Ciancaleoni Elisa) ed il n. 3/2021 (Pepi Emanuele), veniva fissata udienza per il giorno 5.05.2022, durante e poi al 22.06.2022, nel corso della quale si provvedeva alla riunione dei procedimenti ed il professionista nominato in luogo di OCC, dato atto delle comunicazioni eseguite ai creditori, riferiva in merito dell'esito delle votazioni e circa le maggioranze raggiunte.

All'udienza del 22.06.2022, ai sensi dell'art 12 comma 1 L.3/2012, veniva concesso termine al professionista nominato per trasmettere la relazione sui consensi ricevuti anche per la procedura di Pepi Emanuele, nonché assegnato termine ai creditori per la presentazione di osservazioni; precedentemente, all'udienza del 5.05.2022, per la procedura promossa da Elisa Ciancaleoni si prendeva atto dell'avvenuta trasmissione da parte del professionista nominato in luogo dell'OCC della relazione finale, riepilogativa dei voti e contenente attestazione finale circa la fattibilità della proposta di accordo.

Spirati i termini per la proposizione di eventuali osservazioni da parte dei creditori e trasmessa relazione finale da parte del Dott. Petterini anche per quanto riguarda la procedura promossa da Pepi Emanuele, entrambi i procedimenti riuniti giungono alla decisione.

Tanto sinteticamente ricostruito, si osserva – innanzitutto – come ricorrano i presupposti di cui all'art. 7 della legge 3/2012 con riferimento ad entrambi i ricorrenti, in quanto gli stessi:

- risultano versare in stato di sovraindebitamento, ai sensi dell'art. 6, comma 2, lett. a) della citata legge, trovandosi “in una situazione di perdurante squilibrio tra le obbligazioni assunte e il patrimonio prontamente liquidabile per farvi fronte, che determina la rilevante difficoltà di adempiere le proprie obbligazioni, ovvero la definitiva incapacità di adempierle regolarmente”;
- non sono soggetti a procedure concorsuali diverse da quelle regolate nel capo II della Legge 3/2012;
- non hanno utilizzato, nei precedenti cinque anni, uno strumento di cui alla citata Legge (piano del consumatore, accordo con i creditori o liquidazione);
- non hanno subito, per cause a loro imputabili, provvedimenti di impugnazione, risoluzione dell'accordo del debitore ovvero, revoca o cessazione del piano del consumatore;
- hanno fornito documentazione che consente di ricostruire compiutamente la propria situazione economica e patrimoniale;
- non hanno mai beneficiato dell'istituto dell'esdebitazione;
- non risultano aver commesso atti diretti a frodare le ragioni dei creditori.

Sotto il profilo della meritevolezza e con riferimento alle cause dell'indebitamento, si evince dall'esame degli atti e della relazione del professionista nominato come, con riferimento alla posizione di Pepi Emanuele, lo stesso in data 11.04.2005 costituiva la ditta individuale PEPI IDRAULICA DI PEPI Emanuele, con sede in Foligno (PG) Via Gran Sasso n. 8. L'attività proseguiva sino al 31.05.2011 allorché il Sig. PEPI provvedeva alla cessazione di ogni attività (cancellazione dal Registro Imprese avvenuta in data 27.06.2011). Nel frattempo, in data 31.03.2010, il ricorrente unitamente alla Sig.ra CIANCALEONI Elisa acquistava i diritti di proprietà, per metà ciascuno, dell'unità immobiliare ubicata nel comune di Foligno (PG), in Via Sant'Abbondio n. 1 al prezzo di euro 115.000. L'acquisto dell'immobile veniva finanziato tramite erogazione, da parte della UNICREDIT BANCA, di un mutuo con garanzia ipotecaria per complessivi euro 100.332, da rimborsare in n. 300 rate mensili di circa euro 400 con scadenza il 31.03.2035.

Il ricorrente, successivamente alla cessazione della propria attività imprenditoriale, rimaneva per lungo tempo disoccupato, senza peraltro avere la possibilità di far ricorso all'indennità di disoccupazione in quanto lavoratore autonomo. Nel periodo 2015-2017, il Sig. PEPI prestava la propria attività lavorativa presso la società ENERGY SOLAR SERVICE S.R.L. (C.F. – P.IVA 03387110541) con la qualifica di operaio con mansioni di installatore.

Visto il mancato pagamento di alcune mensilità retributive (n. 18 mensilità considerando anche tredicesime e quattordicesime) nel periodo oggetto di occupazione, il ricorrente in data 21.11.2017 provvedeva a rassegnare le proprie dimissioni per giusta causa, senza però ottenere alcunché da tale società; quest'ultima veniva successivamente dichiarata fallita con sentenza del Tribunale di Spoleto (Fall. 34/2019) .

Visti i mancati incassi rivenienti dall'attività di cui sopra nonché le difficoltà economiche della precedente attività d'impresa, il ricorrente si è trovato nell'incapacità di soddisfare le proprie obbligazioni.

Per quanto concerne la posizione di Elisa Ciancaleoni, si legge nella relazione del Dott. Petterini e nel ricorso, come la stessa, in data 02.01.2007 costituiva la ditta individuale ELY BAR DI CIANCALEONI ELISA (C.F. CNCLSE82A67D653V – P.IVA 02917740546), con sede in Foligno (PG) Via Monte Cervara n. 7. L'attività è poi proseguita sino al 31.01.2010 allorché la CIANCALEONI provvedeva alla cessazione di ogni attività. L'indebitamento personale è da riferirsi prevalentemente all'attività imprenditoriale svolta dalla ricorrente sino al 2010: in particolare, si è evidenziato il debito contratto nei confronti della società EVERY SERVICE DI DIOTALLEVI G & C. SAS a titolo di canoni di locazione dell'immobile dove veniva svolta l'attività. La ricorrente, successivamente alla cessazione della propria attività imprenditoriale, rimaneva disoccupata, senza peraltro avere la possibilità di far ricorso all'indennità di disoccupazione in quanto lavoratore autonomo. Successivamente, la CIANCALEONI ha svolto diverse attività lavorative, tra le quali consulenza professionale per attività di cartomanzia presso AURORAPUNTOIT S.R.L. (cessata nel 2021) e, successivamente, addetta allo "sporzionamento pasti" presso la Cooperativa Sociale FILOTTETE fino al 30.06.2021. In data 23.09.2021 è stata riassunta, a tempo determinato, dalla Cooperativa Sociale FILOTTETE come "addetto aiuto di cucina". Pertanto, viste le difficoltà economiche rivenienti dalla precedente attività d'impresa, la ricorrente si è trovata nell'incapacità di soddisfare le proprie obbligazioni alle regolari scadenze.

Il piano presentato da Elisa Ciancaleoni, nel procedimento n. 2/2021 R.G., per la durata massima di 15 anni, si caratterizza nei seguenti termini: 1) pagamento integrale dell'OCC (Euro 6.000,00) entro il termine di 23 mesi a partire dal decreto di omologa dell'accordo; 2) pagamento integrale dei compensi e degli oneri fino ad oggi maturati nell'ambito della procedura esecutiva in essere (euro 3.400,00) nonché del legale del ricorrente (euro 7.295,60), entro i successivi 42 mesi; 3) pagamento di rate complessive per euro 21.093,75 al creditore ipotecario Unicredit Banca (euro 20.952,15) ed al creditore privilegiato ex art. 2775 c.c. (euro 141,60), nel limite del valore di mercato, entro i successivi 82 mesi; 4) pagamento dei creditori chirografari, comprensivi degli ipotecari e dei privilegiati degradati per incapienza sul bene del debitore, nella misura del 12,47%, da effettuarsi successivamente ai pagamenti indicati nei punti precedenti.

La proposta, in particolare, prevede il pagamento integrale dei creditori prededucibili nonché il pagamento del creditore ipotecario "in misura non inferiore a quella realizzabile, in ragione della collocazione preferenziale sul ricavato in caso di liquidazione, avuto riguardo al valore di mercato attribuibile ai beni o diritti sui quali insiste la causa di prelazione".

La residua somma di euro 9.010,65 verrà destinata alla soddisfazione dei restanti creditori, compresi l'ipotecario e i privilegiati incapianti, nella misura del 12,47%.

In relazione al piano proposto da Pepi Emanuele, nel procedimento n. 3/2021 R.G., si osserva come lo stesso, della durata massima di 12 anni, si caratterizza nei seguenti termini: 1) pagamento integrale dell'OCC (Euro 6.000,00) entro il termine di 20 mesi a partire dal decreto di omologa dell'Accordo; 2) pagamento integrale dei compensi e degli oneri fino ad oggi maturati nell'ambito

della procedura esecutiva in essere (Euro 3.400,00) nonché del legale del ricorrente (Euro 7.295,60), entro i successivi 35 mesi; 3) pagamento di rate complessive per Euro 21.093,75 al creditore ipotecario Unicredit Banca, nel limite del valore di mercato) entro i successivi 68 mesi; 4) pagamento dei creditori chirografari, comprensivi degli ipotecari e dei privilegiati degradati per incapacienza sui beni del debitore, nella misura del 12,67%, da effettuarsi successivamente ai pagamenti indicati nei punti precedenti.

La proposta, in particolare, prevede il pagamento integrale dei creditori prededucibili nonché il pagamento del creditore ipotecario “in misura non inferiore a quella realizzabile, in ragione della collocazione preferenziale sul ricavato in caso di liquidazione, avuto riguardo al valore di mercato attribuibile ai beni o diritti sui quali insiste la causa di prelazione”. La residua somma di Euro 7.210,65 verrà destinata alla soddisfazione dei restanti creditori, compresi l’ipotecario e i privilegiati incapienti, nella misura del 12,67%.

La ricorrente, Elisa Ciancaleoni, sottopone ai propri creditori un accordo al fine di ripianare i debiti contratti, salvaguardando la propria abitazione principale (proprietà pari a 1/2) nel quale risiede attualmente anche PEPI Emanuele (proprietà pari al restante 1/2), impegnandosi a mettere a disposizione della procedura la somma complessiva massima di Euro 46.800, corrisposta in rate mensili di Euro 260 a decorrere dal mese successivo all’omologa dell’accordo.

L’attivo è interamente costituito dallo stipendio che sarà percepito dalla ricorrente, lavoratrice dipendente, laddove evidenziato dal professionista nominato, come la probabilità di inadempienza legata al mancato percepimento delle somme mensili risulta essere pressoché bassa anche in considerazione dell’età dell’istante (40 anni).

L’unica criticità è legata alla durata del contratto di lavoro subordinato, in scadenza il 31.12.2022, sebbene vi sia la possibilità di successiva proroga dello stesso.

Nella specie, la Ciancaleoni risulta: – fino al 22.12.2021 lavoratore dipendente in forza, a tempo determinato, alla COOPERATIVA SOCIALE FILOTTETE; – dal 10.01.2022 al 01.03.2022 lavoratore dipendente in forza, a tempo determinato, alla B+ COOPERATIVA SOCIALE; – dal 13.04.2022 lavoratore dipendente in forza, a tempo determinato, al CIRCOLO RICREATIVO STERPETE quale “banconista di bar” per 15 ore settimanali, con retribuzione netta pari a circa € 400.

Ed in proposito, si osserva come il professionista nominato abbia documentato l’impegno sottoscritto dalle parti il 31.05.2022, nel quale, l’attuale datore di lavoro ha comunicato alla ricorrente che il rapporto di lavoro “instaurato a tempo determinato dal 13 aprile 2022 fino al 31 luglio 2022, verrà prorogato a scadenza fino al 31 dicembre 2022”.

Il piano proposto dalla Ciancaleoni è da considerare all’interno del più ampio piano “familiare”, come già osservatosi all’udienza del 22.06.2022, risultando la ricorrente convivente *more uxorio* con Pepi Emanuele.

La durata inferiore del piano proposto dal PEPI (12 anni anziché 15) e la possibilità di una riduzione nella durata dello stesso nel caso di incasso di somme rivenienti dal fallimento della società ENERGY SOLAR SERVICE S.R.L., potrebbero liberare risorse “familiari” da destinare anche ai creditori personali della CIANCALEONI.

Come sopra evidenziato, nel periodo 2015-2017, il PEPI prestava la propria attività lavorativa presso la società ENERGY SOLAR SERVICE S.R.L. (C.F. – P.IVA 03387110541) con la qualifica di operaio con mansioni di installatore. Visto il mancato pagamento di alcune mensilità retributive (n. 18 mensilità considerando anche tredicesime e quattordicesime) nel periodo oggetto di occupazione, il ricorrente in data 21.11.2017 provvedeva a rassegnare le proprie dimissioni per giusta causa, senza però ottenere alcunché da tale società; quest'ultima veniva successivamente dichiarata fallita con sentenza del Tribunale di Spoleto (Fall. 34/2019).

Il ricorrente, per quanto evidenziato dal professionista nominato, risulta ammesso al passivo della società ENERGY SOLAR SERVICE S.R.L. (cron. 13) per euro 47.793,31 nella categoria privilegiati generali, ante 1 grado, per le indennità dovute per effetto della cessazione del rapporto di lavoro subordinato ex art. 2751 bis n. 1 c.c.

Con riferimento al piano proposto da Pepi Emanuele, si osserva come l'attivo disponibile sia costituito dallo stipendio percepito dal medesimo ricorrente, attualmente lavoratore dipendente in forza a tempo indeterminato alla società CAVALLO BIANCO SOCIETA' COOPERATIVA.

L'attivo immobiliare di proprietà dei ricorrenti risulta sottoposto a procedura esecutiva, rubricata al numero di R.g. 450/2017 Trib. Perugia.

Ciò vanifica, secondo quanto ben messo in luce dall'OCC, visto anche il deprezzamento del valore dello stesso a seguito dei vari tentativi di vendita (ultimo prezzo base d'asta pari ad euro 56.250,00 con possibilità di presentare un'offerta inferiore di almeno $\frac{1}{4}$ rispetto al prezzo stabilito nell'ordinanza ex art. 571 c.p.c.), la possibilità che una sua liquidazione riesca a soddisfare creditori diversi da quello ipotecario di primo grado (Unicredit Banca S.p.a.), tra l'altro quest'ultimo in misura parziale.

Inoltre, il Pepi, come da visura effettuata al Pubblico Registro Automobilistico in data 07.04.2021, è titolare dell'autovettura TOYOTA RAV4 targata CL528PX, immatricolata nel 2004 ed acquistata dallo stesso in data 10.04.2009 al prezzo di euro 13.150,00, destinata ad uso personale. Vista l'anzianità del mezzo e la presenza di gravami (fermo amministrativo) presenti sullo stesso, lo stesso è stato escluso dal piano, in considerazione del valore nullo di realizzo.

In merito al giudizio di fattibilità dallo stesso espresso, il professionista ha evidenziato come il piano proposto dalla Ciancaleoni presenti talune criticità, legate – come sopra illustrato – alla natura determinata del contratto di lavoro dalla stessa stipulato, tuttavia, ribadendo – da ultimo – nella relazione trasmessa in data 9.06.2022, come il piano proposto dai ricorrenti sia maggiormente conveniente rispetto alla alternativa liquidatoria.

Nella specie, il professionista nominato, Dott. Andrea Petterini, ha rilevato che l'immobile di proprietà delle parti risulta oggetto di espropriazione immobiliare nel procedimento n. R.g. 450/2017 Trib. Perugia.

Senonché, prendendo a riferimento il prezzo base d'asta dell'ultimo tentativo di vendita effettuato in data 28.09.2021 con esito di asta deserta, ridotto di $\frac{1}{4}$ ai sensi dell'art. 571 c.p.c. (offerta minima), sulla scorta della relazione del professionista nominato, si può ipotizzare un valore di realizzo del bene pari ad euro 42.187,50 di cui euro 21.093,75 relativi alla quota di CIANCALEONI. Il ricavato della vendita, decurtato delle spese della procedura esecutiva ex art. 2770-2777 c.c., consentirebbe

di soddisfare parzialmente il solo creditore privilegiato ex art. 2775 c.c. e quello ipotecario di primo grado (Unicredit Banca S.p.a.) mentre nulla resterebbe per il creditore ipotecario di secondo grado (Every Service S.a.s.), per i creditori privilegiati incapienti e i chirografari *ab origine*.

L'ulteriore tentativo di vendita in sede esecutiva prevede, inoltre, un ulteriore ribasso (fino alla misura massima del 25%) con conseguente deprezzamento del valore dell'immobile e diminuzione della percentuale di soddisfazione per il creditore ipotecario di primo grado.

Il piano proposto, sulla scorta della relazione del professionista nominato, appare idoneo ad offrire maggiori garanzie sia al creditore ipotecario, il quale verrebbe soddisfatto nel limite dell'intero valore di mercato, sia ai creditori privilegiati incapienti e chirografari *ab origine*, i quali – secondo le previsioni - potranno essere soddisfatti nella misura del 12,47% anziché in misura pari a zero, come invece avverrebbe in caso di liquidazione – cfr. relazione del professionista nominato del 4.11.2021. Ad analoga conclusione, giunge il Dott. Petterini, con riferimento alla posizione di Pepi Emanuele, nella relazione del 4.11.2021, depositata nell'ambito del procedimento dallo stesso promosso e poi riunito e nella relazione finale trasmessa in data 5.07.2022.

L'esito delle votazioni è risultato favorevole con riferimento ad entrambe le procedure, per quanto comunicato direttamente dal Dott. Petterini con preventiva relazione del 9.06.2022 depositata nella procedura n. 2/2021, nella quale si dà atto come, entro i termini di legge, non sono pervenuti voti contrari.

Ad analogo risultato si è giunti con riferimento alla posizione di Pepi Emanuele, per come comunicato dal Dott. Petterini all'udienza del 22.06.2022.

Entro il termine concesso ai creditori, ovvero nei dieci giorni precedenti la data dell'udienza (05.05.2022), per quanto riguarda la posizione di Elisa Ciancaleoni, non sono, infatti, pervenute manifestazioni di voto.

La percentuale dei voti favorevoli raggiunta sui crediti ammessi al voto ha rappresentato pertanto il 100% dei creditori.

In particolare, con riferimento a Ciancaleoni Elisa, gli esiti sono i seguenti:

Creditore	Importo credito	Silenzio assenso/favorevole	Voto contrario
Ag. Entrate Risc.	€ 1.294,76	€ 1.294,76	€ 0,00
Ag. Entrate	€ 873,00	€ 873,00	€ 0,00
Comune di Foligno	€ 10.513,66	€ 10.513,66	€ 0,00
Comune di Bettona	€ 748,30	€ 748,30	€ 0,00
Camera di Commercio dell'Umbria	€ 954,03	€ 954,03	€ 0,00
Every Service Sas	€ 39.074,40	€ 39.074,40	€ 0,00
Ifis NPL Spa	€ 7.614,08	€ 7.614,08	€ 0,00
Andreani Tributi	€ 548,36	€ 548,36	€ 0,00
Regione Umbria	€ 990,58	€ 990,58	€ 0,00
Unicredit Banca Spa	€ 9.632,00	€ 9.632,00	€ 0,00
Totale	€ 72.243,17	€ 72.243,17	€ 0,00
Percentuali	100,00%	100,00%	0,00%

Per quanto concerne la posizione di Pepi Emanuele, con riferimento al procedimento n. 3/2021 riunito al procedimento 2/2021 R.G. si osserva quanto segue.

Entro il termine concesso ai creditori, ovvero nei dieci giorni precedenti la data dell'udienza fissata dal Giudice per il giorno 22.06.2022, sono pervenute, a mezzo pec, le seguenti manifestazioni di voto:

- Inps ha ribadito *“anche di fronte alla modifica della percentuale di soddisfo esplicitata, oltretutto peggiorativa rispetto alla precedente proposta, il voto contrario dell’Istituto alla proposta di accordo di composizione della crisi formulata dal sig. PEPI Emanuele. [...] Il voto contrario è motivato, oltre che dalla percentuale soddisfattiva del nostro credito ritenuta irrisoria, anche dal fatto che il piano dei pagamenti nei nostri confronti è previsto in tempi oltremodo lunghi”*;
- Unicredit S.p.a., per il tramite del proprio legale Avv. Gianluca Cesarini, ha espresso *“voto favorevole alla proposta presentata da Pepi Emanuele”*.

L’Agenzia delle Entrate, che aveva espresso parere negativo alla precedente proposta di accordo di composizione della crisi (modificata, poi, per il Pepi in seguito all’udienza del 5.05.2022), non ha fatto pervenire alcuna dichiarazione di assenso/dissenso alla proposta modificata.

Il tutto, per quanto si legge nella relazione del professionista nominato trasmessa in data 5.07.2022 e per quanto dal medesimo documentato.

Il Dott. Petterini ha dunque attestato come la percentuale dei voti favorevoli raggiunta sui crediti ammessi al voto ha rappresentato l’86,13% dei creditori.

Creditore	Importo	Silenzio assenso/favorevole	Voto contrario
Agenzia delle Entrate Riscossione	€ 2.476,43	€ 2.476,43	€ 0,00
Agenzia delle Entrate	€ 14.703,08	€ 14.703,08	€ 0,00
Amministrazione Provinciale Perugia	€ 77,87	€ 77,87	€ 0,00
Banca di Credito Cooperativo di Spello e Bettona	€ 788,88	€ 788,88	€ 0,00
Comune di Foligno	€ 2.367,41	€ 2.367,41	€ 0,00
Comune di Perugia	€ 126,17	€ 126,17	€ 0,00
Regione Umbria	€ 3.305,68	€ 3.305,68	€ 0,00
Camera di Commercio dell’Umbria	€ 540,95	€ 540,95	€ 0,00
Prefettura Perugia	€ 506,39	€ 506,39	€ 0,00
Inail	€ 935,39	€ 935,39	€ 0,00
Inps	€ 8.309,61	€ 0,00	€ 8.309,61
Ifis NPL Spa	€ 7.614,08	€ 7.614,08	€ 0,00
Unicredit Banca Spa	€ 9.490,40	€ 9.490,40	€ 0,00
Vus Com Srl	€ 5.651,55	€ 5.651,55	€ 0,00
F.lli Adanti Arredamenti S.r.l.	€ 3.000,00	€ 3.000,00	€ 0,00
Totale	€ 59.893,89	€ 51.584,28	€ 8.309,61
Percentuali	100,00%	86,13%	13,87%

Tanto ricostruito, con riferimento alla posizione di Elisa Ciancaleoni, si dà atto come nei termini assegnati all’udienza del 5.05.2022, non siano pervenute contestazioni strettamente intese, come anche attestato dal professionista nominato Dott. Petterini nella relazione da ultimo depositata in data 9.06.2022, nella quale si ribadisce la fattibilità del piano e la convenienza rispetto alla alternativa liquidatoria.

Anche con riferimento alla posizione di Pepi Emanuele, nella relazione del 4.07.2022, trasmessa in data 5.07.2022, il professionista nominato ha dato atto della assenza di contestazioni da parte dei creditori, entro il termine di dieci giorni dalla trasmissione della relazione.

L'accordo, pertanto, può dirsi approvato ai sensi dell'art. 11, 2° comma, l. n. 3/2012, e va omologato sia con riferimento alla posizione di Elisa Ciancaleoni che con riferimento a quella di Pepi Emanuele.

P.Q.M.

OMOLOGA l'accordo di composizione della crisi proposto da Elisa Ciancaleoni e da Pepi Emanuele, disponendo che i debitori lo adempiano nei tempi e modi ivi indicati;

ORDINA la trascrizione del presente decreto di omologazione sugli immobili interessati dalla proposta, a cura dell'organismo di composizione della crisi, presso gli uffici competenti;

ATTRIBUISCE al professionista gli obblighi e i poteri di cui all'art 13 L. 3/2012, invitandolo a riferire al giudice dell'avvenuta totale esecuzione dell'accordo;

DISPONE che sia data pubblicità mediante la pubblicazione sul sito internet del Tribunale ovvero sul portale dei Fallimenti del Tribunale di Spoleto;

DISPONE che il professionista nominato provveda a comunicare il presente decreto a tutti i creditori ai fini della decorrenza del termine per eventuali impugnazioni;

DISPONE l'apertura di apposito conto corrente dedicato alla procedura.

Si comunichi.

Spoletto, 9.07.2022

Il Giudice

Dott.ssa Sara Trabalza